

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE E
DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI E REGIONALI**

ART. 1

AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea nazionale per il rinnovo degli organi sociali è pubblicato su Italia Cooperativa ed è inviato dal Presidente di Confcooperative a tutti gli Enti aderenti a mezzo pec (all'indirizzo pec dell'ente risultante dal Registro delle Imprese o altro Registro pubblico), alle Unioni regionali e territoriali, alle Federazioni nazionali ed ai componenti il Consiglio nazionale, il Collegio dei revisori dei conti ed il Collegio dei probiviri uscenti, almeno 90 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea nazionale quando l'ordine del giorno prevede l'elezione delle cariche sociali.
2. Negli altri casi diversi dal rinnovo degli organi sociali l'avviso è trasmesso almeno 30 giorni prima della data stabilita per la celebrazione dell'Assemblea.
3. Le aderenti che non hanno obbligo di comunicare al Registro delle Imprese o ad altro Registro pubblico un indirizzo pec saranno convocati attraverso il recapito elettronico che costituisce il normale canale di comunicazione con Confcooperative.

ART. 2

COMPITI DELLA COMMISSIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Quando l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale prevede l'elezione delle cariche sociali, il Consiglio nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 3, dello Statuto nomina la Commissione dell'Assemblea, che curerà l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Nazionale in materia assembleare e verificherà l'ordinato svolgimento delle assemblee territoriali e regionali nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari nonché dei deliberati degli organi.
2. La Commissione adotterà inoltre tutti i provvedimenti in ordine alla risoluzione delle controversie insorte relative alla disciplina e allo svolgimento dell'Assemblea.
3. Gli eventuali ricorsi potranno essere presentati alla Commissione solamente dai delegati aventi diritto o dal delegato confederale e dovranno essere preannunciati entro le 48 (quarantotto) ore successive alla conclusione dei lavori assembleari e le motivazioni dovranno essere inoltrate entro tre giorni dall'effettuazione dell'Assemblea stessa.
4. Il Presidente ed il Segretario della Commissione provvederanno ad informare con ogni mezzo gli interessati sulle risoluzioni adottate.
5. La Commissione stabilisce prima in via provvisoria e, successivamente al completamento di tutte le assemblee territoriali e regionali dove non ci sono unioni territoriali in via definitiva, il numero dei delegati attribuiti.

SVOLGIMENTO ASSEMBLEA NAZIONALE

ART. 3

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea nazionale è costituita dai delegati degli enti aderenti. Il Consiglio nazionale determina il numero dei delegati degli enti aderenti e il numero dei delegati degli enti a carattere nazionale, interregionale e del credito cooperativo indicati dai rispettivi organi territoriali.

Quando l'Assemblea nazionale è convocata per il rinnovo degli organi sarà costituita dai delegati eletti dalle Assemblee territoriali, ovvero nelle regioni in cui non vi siano unioni territoriali dalle Assemblee regionali, dai rappresentanti degli enti nazionali ed interregionali e del credito cooperativo censiti nei ruoli nazionali e, senza diritto di voto se non in quanto delegati degli enti aderenti, dai Presidenti delle Unioni regionali, territoriali e delle Federazioni nazionali.

Il Consiglio Nazionale che convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi determina il numero di delegati eletti dalle Assemblee territoriali.

2. Le Federazioni regionali delle BCC partecipano all'Assemblea con due delegati con un voto ciascuno.

I consorzi nazionali e le società nazionali in regola ai fini contributivi hanno diritto ai voti e ai delegati come segue:

fino a € 5.500	1 voto	1 delegato
da € 5.501 a € 10.000	2 voti	2 delegati
Da € 10.001 a € 50.000	15 voti	3 delegati (5 voti ciascuno)
da € 50.001 a € 120.000	30 voti	6 delegati (5 voti ciascuno)
da € 120.001 a € 500.000	50 voti	10 delegati (5 voti ciascuno)
Oltre € 500.000	80 voti	16 delegati (5 voti ciascuno)

Gli enti che esprimono più di 15 voti possono attribuire ad ogni persona nominata più voti ma non oltre i 10 voti complessivi.

Gli enti a carattere interregionale in regola ai fini contributivi partecipano alla medesima Assemblea con un delegato (un voto).

3. All'Assemblea partecipano inoltre con diritto di parola, senza diritto di voto qualora non siano delegati, i componenti il Consiglio nazionale, il Consiglio di presidenza, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri uscenti nonché le altre persone indicate nell'art. 11, ultimo comma, dello Statuto confederale.

ART. 4

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea in applicazione dell'art. 11, comma 9, dello Statuto confederale e prima di dare inizio ai suoi lavori nomina il Presidente dell'Assemblea, i Vicepresidenti, i Segretari, i Questori, la Commissione verifica poteri e i componenti dei seggi elettorali.

ART. 5

PROCEDURA DELLA DISCUSSIONE

1. I delegati che desiderano prendere la parola su un argomento devono comunicare il loro nome per iscritto.
2. In via generale essi sono chiamati secondo l'ordine delle richieste ma durante la discussione delle mozioni, il Presidente dell'Assemblea potrà invitare i sostenitori dell'una o dell'altra tesi a parlare alternativamente.

3. Ad ogni delegato che prenda la parola sono accordati massimo 10 minuti per il suo intervento salvo che il numero degli interventi in relazione al tempo residuo per la discussione non induca a ridurre detto termine
4. Non è permesso ad alcun delegato di parlare più di una volta sullo stesso argomento ad eccezione dell'autore di mozioni o di emendamenti e dei candidati alla presidenza che potranno illustrare per un tempo più ampio il loro programma.
5. Ai proponenti di una mozione o di un emendamento sono accordati al massimo 10 minuti per la illustrazione e 3 minuti per rispondere prima che la mozione o l'emendamento siano posti ai voti.
6. Quando vengano presentate più proposte simili tra loro, esse sono rinviate alla Presidenza la quale dovrà curare la stesura di un testo unitario.
7. Il Presidente dell'Assemblea, una volta illustrate le diverse posizioni, dichiara chiuso il dibattito sui diversi argomenti e mozioni e pone la questione ai voti.
8. Nel caso di parità di voto il Presidente dell'Assemblea dichiara che la decisione non è adottata.

ART. 6
MOZIONI

1. Durante l'Assemblea eventuali mozioni possono essere trattate qualora ciò venga richiesto almeno da un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto, a norma dell'art. 12, commi quarto e quinto, dello Statuto confederale.

ART. 7
VOTAZIONI

1. In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto quando almeno un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta scritta.
2. Quando si tratta dell'elezione del Presidente, a meno che non esistano le condizioni per procedere per acclamazione, risulterà eletto il candidato più votato.
3. Qualora all'elezione per il Presidente concorra un candidato per il terzo mandato consecutivo, le votazioni avverranno con voto segreto. Se il candidato Presidente che concorre per il terzo mandato consecutivo non riceve i 2/3 dei voti presenti in Assemblea, l'Assemblea fissa un nuovo termine per la presentazione delle candidature e procede a una nuova votazione. Il candidato Presidente che concorre per il terzo mandato consecutivo e che non ha raggiunto il quorum necessario alla prima votazione non potrà essere candidato alla seconda votazione.
4. Quando si tratta dell'elezione del Consiglio nazionale, a meno che non esistano le condizioni di procedere per acclamazione, si vota con il sistema maggioritario e voto limitato a due terzi su liste composte da almeno 90 nominativi. Nella composizione delle liste dovrà essere assicurata la presenza minima di ciascun genere non inferiore al 30%, in ogni caso garantendo il necessario ricambio generazionale avendo cura di inserire giovani cooperatrici e operatori.
5. In caso di presentazione di più liste, alla composizione del Consiglio nazionale concorreranno i candidati eletti delle due liste che risulteranno le più votate: i primi sessanta della lista che ha riportato più voti e i primi trenta della seconda più votata.
6. In sede di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo degli organi, il Consiglio nazionale stabilisce le modalità con le quali procedere allo scrutinio con voto segreto qualora necessario. A tal proposito qualora si opti per la modalità di voto elettronico si utilizzerà

esclusivamente una piattaforma di voto messa a disposizione dalla società Node la quale garantirà la segretezza del voto.

7. Le votazioni che si svolgono a scrutinio segreto non elettronico avverranno su idonee schede cartacee, da inserirsi in apposite urne adeguatamente sigillate; il Seggio elettorale definisce un tempo adeguato allo svolgimento delle operazioni di voto, anche considerando la numerosità degli elettori e idonee modalità per garantire la segretezza dell'espressione del voto. A ciascun votante sono consegnate un numero di schede per ciascun organo o carica da eleggere pari al numero complessivo di voti personali e per subdelega rappresentati dall'elettore fisicamente presente.

ART. 8

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO NAZIONALE, IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- Elezione del Presidente

1. Qualora entro i termini fissati dall'Assemblea fossero presentate una o più candidature per l'elezione del Presidente, le stesse dovranno essere sottoscritte da almeno il 25% dei delegati accertati e presenti all'Assemblea.
2. La candidatura può essere presentata altresì da tanti presidenti delle Unioni regionali delegati all'Assemblea nazionale che rappresentino almeno 2/3 dei voti attribuiti agli enti soci in regola per partecipare all'Assemblea nazionale.

- Elezione del Consiglio nazionale

3. L'Assemblea elegge in seduta plenaria n. 90 consiglieri come specificato all'art. 13, lett. b dello Statuto con il sistema di votazione di cui all'articolo precedente.
4. Le liste eventualmente presentate dovranno essere sottoscritte da tanti delegati che rappresentino almeno un decimo dei voti presenti.
5. In caso di presentazione di più liste, il candidato presidente potrà essere contestualmente presente come capolista per il Consiglio nazionale. Il Presidente eletto potrà successivamente dimettersi da componente del Consiglio consentendo così la cooptazione del primo dei non eletti della lista da lui capeggiata.
6. I delegati non potranno sottoscrivere più di una lista. In caso di duplicazione di sottoscrizione, saranno annullate le loro firme in tutte le liste presentate.
7. Ai fini della sottoscrizione delle liste di cui ai commi 1 e 4 non sono computabili le deleghe.
8. La lista per il Consiglio Nazionale può essere presentata altresì da tanti presidenti delle Unioni regionali delegati all'Assemblea nazionale che rappresentino almeno due terzi dei voti attribuiti agli enti soci in regola per partecipare all'Assemblea nazionale.
9. Qualora anche in questa fattispecie fosse presentata una seconda lista si procede alla elezione secondo quanto previsto all'art. 7 del presente Regolamento.

- Elezione del Collegio dei revisori dei conti e Collegio dei probiviri

10. Qualora sussistano diverse proposte per la composizione del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri ciascuna dovrà indicare il presidente, i membri effettivi e i due supplenti.
11. Verranno elette le proposte che riporteranno il maggior numero di voti.
12. Le liste per la presentazione delle candidature per qualsivoglia organo devono essere raccolte su appositi moduli firmati dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 9

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1. Finita la votazione i seggi elettorali procederanno allo spoglio dei voti comunicandone i risultati alla Presidenza dell'Assemblea.

ASSEMBLEE TERRITORIALI

ART. 10

CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI E DEI DELEGATI ALLE ASSEMBLEE REGIONALI E NAZIONALE

1. Il Presidente di ciascuna Unione territoriale, con delibera del Consiglio territoriale, fisserà il giorno dell'Assemblea dandone comunicazione agli enti soci aderenti nella propria circoscrizione territoriale.
All'Assemblea partecipano le cooperative aderenti che risultino in regola con i contributi associativi dei quattro esercizi precedenti almeno 10 (dieci) giorni prima della celebrazione dell'Assemblea territoriale (art. 7, comma 5, lett a)).
2. Tale giorno dovrà essere fissato previo accordo con la Direzione generale di Confcooperative nazionale. Le Assemblee territoriali dovranno celebrarsi entro i termini fissati dal Consiglio nazionale.
3. Eventuali deroghe rispetto ai termini di cui al comma precedente dovranno essere autorizzate dalla Commissione dell'Assemblea.
4. Ove il Presidente dell'Unione territoriale non provveda alla convocazione entro la data fissata dal Consiglio nazionale l'Assemblea è convocata dal Presidente della Unione regionale della rispettiva circoscrizione territoriale.
5. Qualora il Presidente dell'Unione regionale non provveda alla convocazione entro il termine suddetto, su proposta della Commissione dell'Assemblea, l'iniziativa della convocazione sarà assunta dal Presidente confederale.
6. L'Assemblea si svolgerà secondo le disposizioni generali del presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto agli articoli 7, 8 e 14, e delle disposizioni particolari previste dallo Statuto confederale.
7. Le Unioni territoriali sottoposte a regime di commissariamento, qualora non siano in grado di celebrare le Assemblee per l'elezione degli organi sociali celebreranno l'Assemblea per la sola elezione dei delegati all'Assemblea regionale e nazionale.

ART. 11

PARTECIPANTI ALLE ASSEMBLEE TERRITORIALI

1. Alle Assemblee territoriali partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli enti aderenti che si trovano nelle condizioni specificate all'art. 12.
2. Gli enti aderenti a carattere nazionale, interregionale, regionale e interprovinciale partecipano all'Assemblea territoriale della provincia in cui hanno la sede legale e votano per l'elezione dei relativi organi sociali.
3. Ogni ente aderente ha diritto da un minimo di un voto ad un massimo di 80 (ottanta) voti in rapporto al livello della quota del contributo dovuta a Confcooperative per l'anno antecedente a quello di celebrazione dell'Assemblea ed dall'ampiezza della base sociale.
4. Per gli enti soci aventi diritto a tre o più voti, i delegati nominati dovranno essere individuati assicurando la presenza minima di ciascun genere non inferiore al 30%, in ogni caso garantendo il necessario ricambio generazionale avendo cura di inserire giovani cooperatrici e operatori.
5. Gli enti aderenti hanno diritto ai seguenti voti:

Fino a € 230	un voto
Da € 231 a €1.000	cinque voti
Da € 1.001 a € 2.000	dieci voti
Da € 2.001 a € 5.000	venti voti
Da € 5.001 a € 7.000	trenta voti

Da € 7.001 a € 11.000	quaranta voti
Da € 11.001 a € 15.000	cinquanta voti
Da € 15.001 a € 100.000	sessanta voti
Da € 100.001 a € 200.000	settanta voti
Oltre € 200.000	ottanta voti

6. In rapporto all'ampiezza della base sociale gli enti di cui sopra hanno diritto ai seguenti ulteriori voti:
 - con un numero di soci da 300 a 600: un voto
 - con un numero di soci da 601 a 1.200: due voti
 - con un numero di soci da 1.201 a 2.000: tre voti
 - con un numero di soci superiore a 2.000: quattro voti.
7. I dati di riferimento di cui ai commi 5 e 6 sono estrapolati dalle dichiarazioni rese da ciascuna Unione nella compilazione dei ruoli dell'anno antecedente la celebrazione dell'Assemblea, verificati dagli uffici confederali competenti attraverso gli applicativi core.
8. Il totale dei voti complessivamente spettanti a ciascun ente ai sensi dei precedenti commi non può in nessun caso superare gli ottanta voti.
9. Le Banche di credito cooperativo partecipano alle assemblee con tre voti e sono considerate in regola ai fini contributivi, avendo assolto l'adempimento ai sensi delle specifiche norme statutarie.
10. Il voto si esprime di norma attraverso la partecipazione di tanti delegati di ogni ente aderente, quanti sono i voti assegnati.
11. Il delegato impossibilitato a partecipare può conferire una sub-delega scritta ad altro delegato, il quale tuttavia non potrà avere più di quattro deleghe oltre la propria. Ogni delegato, considerando sia i voti propri, sia quelli espressi in base alle sub-deleghe, non potrà comunque esprimere più di cinque voti. Il delegato impossibilitato a partecipare e che sub-deleghi un altro delegato godrà in ogni caso dell'elettorato passivo, potendo essere eletto negli organi o quale delegato territoriale all'Assemblea regionale e nazionale.
12. La comunicazione della nomina dei delegati all'Assemblea da parte dell'ente aderente dovrà avvenire con una comunicazione inequivocabilmente riconducibile all'ente.
13. I legali rappresentanti di più enti appartenenti allo stesso settore non possono essere delegati da più di quattro enti.
14. I delegati devono essere soci o amministratori dell'ente consortile aderente. Se l'ente aderente ha natura consortile potrà nominare tra i propri delegati i soci dei propri consorziati.

ART. 12

ACCERTAMENTO DEGLI ENTI AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

1. In relazione all'art. 14 dello Statuto confederale, la Commissione dell'Assemblea, sulla base degli elenchi degli enti aderenti e della documentazione fornita dai competenti uffici della Confederazione accerta il numero degli enti aderenti alla data di convocazione dell'Assemblea, ivi compresi quelli la cui domanda di adesione completa della prescritta documentazione, sia pervenuta a Confcooperative entro e non oltre la stessa data.
2. Partecipano alle Assemblee territoriali con diritto di voto gli enti aderenti che risultino in regola con il contributo associativo dovuto riferito ai quattro esercizi precedenti effettivamente pagati alla Confederazione almeno 10 giorni prima dalla data fissata per la celebrazione dell'Assemblea territoriale secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 5, dello Statuto confederale.
3. Gli enti che hanno aderito nell'anno precedente quello di celebrazione dell'Assemblea, ai quali non è stato richiesto il contributo associativo, per avere diritto alla partecipazione

assembleare debbono aver corrisposto il contributo minimo, in tutte le sue quote a tutti i livelli confederali.

4. La Confederazione, ove mancassero i tempi tecnici per le emissioni delle cartelle contributive, provvederà direttamente al caricamento della quota minima di propria spettanza e analogo adempimento potrà essere adottato dalle Confcooperative regionali, territoriali interessate. Naturalmente di ciò occorrerà informare gli enti a cura delle strutture territoriali.
5. Ad ogni ente che si trova nelle condizioni sopraddette, verrà assegnato dalla Commissione dell'Assemblea un numero di voti secondo le procedure di cui all'articolo precedente sulla base dei dati rilevati dai competenti uffici confederali.
6. Non sono considerati in regola gli enti esclusi che abbiano successivamente richiesto l'adesione alla Confederazione Cooperative Italiane e che non abbiano assolto al pagamento di tutti i contributi pregressi nel quadriennio.
7. Gli enti aderenti ma non inseriti nei ruoli contributivi debbono, per aver diritto alla partecipazione assembleare, essere in regola con la contribuzione minima applicata dai tre livelli dell'Organizzazione per gli anni compresi nel quadriennio precedente quello di celebrazione dell'Assemblea

ART. 13

DIRITTO DI PAROLA

1. Nelle Assemblee territoriali e regionali hanno diritto di parola i componenti il Consiglio nazionale, il Collegio dei revisori dei conti e il Collegio dei probiviri della Confederazione uscenti, appartenenti alla circoscrizione territoriale qualora non siano delegati. Così pure hanno diritto di parola i Presidenti uscenti, i Segretari e/o i Direttori delle Unioni regionali, interprovinciali e provinciali.

ART. 14

VOTAZIONI E DISPOSIZIONI PER L'ELEZIONE DEGLI ORGANI E DEI DELEGATI NELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI

1. Per il sistema di votazione, in quanto applicabile, si applicano le norme dei precedenti articoli 7 e 8. In caso di votazione a scrutinio segreto la decisione riguardo alle modalità elettroniche o non elettroniche di voto spetterà all'Assemblea su proposta del Presidente dell'Assemblea.
2. Qualora si adotti la modalità elettronica l'Unione renderà disponibile una piattaforma elettronica di voto qualora in grado di garantire la segretezza.
3. La compilazione delle liste e la relativa raccolta delle sottoscrizioni, dovrà essere effettuata su appositi moduli predisposti sulla base di uno schema confederale e siglati all'inizio dell'Assemblea da parte del Presidente dell'Assemblea.
4. Per l'elezione dei delegati alle assemblee regionali e nazionale si applica il sistema di presentazione delle liste e di votazione degli organi. La lista dei delegati dovrà essere predisposta su appositi moduli sulla base di uno schema confederale e siglati all'inizio dell'Assemblea da parte del Presidente dell'Assemblea.

ART. 15

VERBALE DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI

1. Il verbale delle Assemblee territoriali deve riassumere il dibattito, eventuali mozioni e proposte e riportare l'esito di eventuali votazioni in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto confederale.

2. Inoltre, il verbale delle Assemblee territoriali deve contenere l'esito delle votazioni per l'elezione dei componenti le cariche sociali indicandone il cognome, il nome, la data di nascita, il recapito, l'ente rappresentato con il numero di matricola e la relativa federazione.

ART. 16

NORME PER LE UNIONI REGIONALI SENZA UNIONI TERRITORIALI

1. Tutte le procedure di cui ai precedenti articoli riferiti alle Unioni territoriali valgono anche per le Unioni regionali quando si trovano nelle condizioni previste dall'art. 8, comma 10 dello Statuto confederale.

ART. 17

NORME PER LE REGIONI E PROVINCE A REGIME CONTRIBUTIVO SPECIALE

1. Nelle regioni e province a regime contributivo speciale per la determinazione dei delegati all'Assemblea nazionale ad ogni ente viene attribuito un voto in deroga a quanto previsto dall'art. 11.
2. Nelle stesse strutture territoriali, nell'ipotesi in cui non si fosse ottemperato integralmente all'obbligo contributivo, i delegati all'Assemblea nazionale saranno attribuiti proporzionalmente all'importo effettivamente versati a Confcooperative nel quadriennio.

ART. 18

VERBALE DELLE ASSEMBLEE DELLE UNIONI TERRITORIALI PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI

1. Il verbale delle Assemblee territoriale deve contenere il cognome e nome, la data di nascita, il recapito ai fini delle comunicazioni successive, l'ente rappresentato con il numero di matricola, la federazione di appartenenza dei delegati all'Assemblea nazionale e all'Assemblea regionale e l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali.
2. Nel verbale dovrà essere fatta altresì esplicita indicazione dei delegati supplenti in numero di 1 (uno) supplente per ogni 5 (cinque) delegati effettivi o frazione superiore a 5, che subentreranno o per indisponibilità del delegato effettivo o nell'ipotesi che la Commissione dell'Assemblea attribuisca un numero di delegati definitivo maggiore a quello comunicato in via provvisoria.
3. Le Unioni che esprimono meno di cinque delegati devono comunque nominare un delegato supplente.
4. Nel verbale si deve aggiungere in calce all'elenco dei delegati, il nominativo del Presidente dell'Unione se lo stesso non risulta tra i delegati eletti.
5. All'atto della chiusura del verbale, ai fini della partecipazione all'Assemblea nazionale, ciascuna Unione verserà la somma eventualmente determinata dal Consiglio Nazionale per ciascun delegato o partecipante, quale quota per concorso nelle spese dell'Assemblea.

ART 19

TRASMISSIONE DEI VERBALI DELLE ASSEMBLEE TERRITORIALI

1. I verbali delle Assemblee firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dal delegato confederale sono recapitati non oltre tre giorni non festivi dallo svolgimento, alla Commissione dell'Assemblea e all'Unione regionale.
2. La Commissione dopo averli esaminati, accerta la regolarità delle procedure espletate e informa la Presidenza confederale sui contenuti dello stesso.

3. Ai delegati eletti a cura della Presidenza confederale verranno inviati i documenti e ogni altra notizia utile alla partecipazione all'Assemblea nazionale.

ASSEMBLEE REGIONALI

ART. 20

ASSEMBLEE REGIONALI

1. Le Assemblee regionali dovranno tenersi entro la data fissata dal Consiglio nazionale.
2. La data dell'Assemblea dovrà essere fissata previo accordo con la Direzione generale di Confcooperative.
3. L'Assemblea regionale è convocata, su delibera del Consiglio regionale, dal Presidente dell'Unione. Qualora il Presidente regionale entro il termine del fissato dal Consiglio Nazionale non dovesse provvedere il Presidente confederale provvederà alla convocazione su proposta della Commissione dell'Assemblea.
4. Partecipano all'Assemblea regionale i delegati degli enti aderenti. Quando l'Assemblea regionale è convocata per l'elezione degli organi partecipano all'Assemblea i delegati eletti dalle Assemblee territoriali.
5. L'Assemblea si svolgerà secondo le disposizioni generali del presente Regolamento, con particolare riferimento a quanto disposto ai precedenti articoli 7, 8 e 14 e delle disposizioni previste dallo Statuto.

ART. 21

COSTITUZIONE DELLE ASSEMBLEE REGIONALI

1. L'Assemblea delle Unioni regionali è costituita dai delegati di cui all'articolo precedente secondo i criteri di rappresentanza stabiliti nel precedente art. 11.
2. All'Assemblea partecipano inoltre senza diritto di voto, se non delegati, i Presidenti delle Unioni territoriali e i Presidenti delle Federazioni regionali di settore se costituite.

ART. 22

VERBALE DELLE ASSEMBLEE E REGIONALI

1. Il verbale delle Assemblee regionali deve riassumere il dibattito, eventuali mozioni e proposte e riportare l'esito di eventuali votazioni in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto confederale.
2. Inoltre, il verbale delle Assemblee regionali deve contenere l'esito delle votazioni per l'elezione dei componenti le cariche sociali, indicandone il cognome, il nome, la data di nascita, il recapito, l'ente rappresentato con il numero di matricola e la relativa federazione e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali.

NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 23

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI ELEGGIBILITÀ

1. Non possono essere eletti Presidente e componenti del Consiglio nazionale, delegati di enti soci che non siano nelle condizioni previste al precedente art. 12 del presente Regolamento.

2. Non possono altresì essere eletti negli organi surrichiamati e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che si trovino nelle condizioni previste dallo Statuto confederale e dal Regolamento di attuazione dello Statuto.

ART. 24

DISPOSIZIONE FINALE

1. Le norme del presente Regolamento di intenderanno automaticamente modificate in relazione alle deliberazioni che in sede di Assemblea nazionale verranno assunte in ordine alle modifiche statutarie.